

R.G. 55977/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Gallizia ha pronunciato **ex art. 281 quinquies c.p.c.** la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **55977/2017** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ██████████

PARTE ATTRICE OPPONENTE

contro

██████████ S.P.A. (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████
elettivamente domiciliato in ██████████ 00144 ROMA presso il difensore
avv. ██████████

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice e per parte convenuta: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni in atti

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Rilevato che:

██████████ si è opposto al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano su conforme ricorso di ██████████ per l'importo di euro 8135,79 oltre interessi e spese liquidate a fronte fatture per servizi di telefonia;

ha eccepito in via preliminare e pregiudiziale l'improcedibilità della domanda in assenza della tentativo di conciliazione al Corecom competente per territorio, evidenziando la presenza di contestazioni di fatture.



Nel merito ha contestato il credito e la fondatezza della domanda, di avere reiteratamente contestato le fatture prima del ricorso monitorio, in relazione a tariffe e sconti non applicati, servizi non richiesti e disattivazione di servizi a valore aggiunto di non ottemperata da [REDACTED] così come il rimborso richiesto ma mai ottenuto.

Contestava tutte le fatture e depositava documentazione precedente al ricorso di contestazioni e reclami.

Nel costituirsi [REDACTED] con comparsa ha dedotto l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione dinnanzi al Corecom, chiedendo declaratoria di improcedibilità dell'azione promossa dall'opponente e conferma del decreto.

Alla prima udienza il Giudice rilevata l'assenza del tentativo di conciliazione, confermato dalle parti, rilevata le contestazioni dell'utente anteriore alla notifica del ricorso monitorio e che pertanto ai sensi dell'art.2 delibera AGICOM n. 173/2007 l'azione di recupero del credito doveva essere preceduta dal tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda, che tale onere doveva ritenersi a carico del gestore, sospendeva il processo assegnando a parte opposta il termine di 30 giorni per il tentativo avanti il Corecom.

Comunicava che in difetto, l'azione di recupero del credito poteva essere dichiarata definitivamente improcedibile, fissava per la prosecuzione l'udienza del 13/6/2019 per la verifica del regolare svolgimento del tentativo

A tale udienza parte opposta depositava copia dell'istanza inoltrata al Corecom; il procuratore dell'opponente contestava la produzione in assenza di prova della effettiva presentazione e il presunto assolvimento della condizione di procedibilità



Dava atto che a parte opponente non era pervenuto alcun invito o comunicazione in merito alla procedura.

Parte opposta chiedeva termine per il deposito della relativa documentazione.

Il Giudice assegnava i termini ex Art 183 co. 6 c.p.c. e rinviava con riserva di delibazione sulla eccezione di improcedibilità all'esito

Alla successiva udienza del 16.10.2019, veniva esibita e, successivamente, depositata telematicamente la documentazione in data 25.01.2019 nella quale i Corecom dava atto dell'improcedibilità della domanda, a causa dell'inesattezza dell'indirizzo della parte convenuta.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con termine alle parti per il deposito di note conclusive.

ooo

All'esito del presente giudizio di natura documentale dovrà in via preliminare e pregiudiziale pronunciarsi in ordine alla condizione di procedibilità rappresentata nella controversia in oggetto dal tentativo di conciliazione avanti il Corecom, per la sua natura assorbente rispetto al merito.

Parte opposta, onerata dal Giudice alla prima udienza espressamente di assolvervi mediante l'instaurazione del procedimento avanti il Corecom, si è limitata a produrre in giudizio l'istanza inoltrata al Corecom pratica UG23 n. 1/19 in data 4 gennaio 2019 e la successiva comunicazione datata 25/1/2019 nella quale il Corecom dava atto della improcedibilità della controversia, in quanto la convocazione non sarebbe stata recapitata al relativo destinatario *"l'indirizzo inesatto, civico inesistente"* e ne ha disposto l'archiviazione.



██████████ onerata, dopo avere inoltrato al Corecom Sardegna l'istanza ha trasmesso infatti la relativa raccomandata di convocazione ad ██████████ ad indirizzo via ██████████ ██████████ risultato errato come sopra da relata del postino ; era onere di parte opposta rinotificare l'istanza correttamente indirizzata ad ██████████ ██████████ alla sua residenza. Nessuna ulteriore notifica risulta invece effettuata e pertanto la condizione di procedibilità non risulta assoluta

Si richiama al riguardo il noto arresto della S.C. che ha ribadito che l'onere è in capo all'opposto (Cassazione SS.UU. n. 19596 del 18/9/2020), fissando i seguenti principi di diritto:

“Nelle controversie soggette mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, del Dl gs. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione e a carico della parte opposta; ne consegue che ove essa non si attivi alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. Conf. SSUU n. 8241/20

Nel caso in esame era stato dato un termine di 30 giorni per l'esperimento del tentativo di conciliazione, solo parzialmente svolto dall'opposta che come sopra si è limitata a depositare l'istanza in data 4/1/2019 al Corecom cui ha fatto seguito la comunicazione di improcedibilità stante l'errore nell'indirizzo del convenuto che, difatti non è mai stato convocato al Corecom.

██████████ si osserva, ha sempre trasmesso comunicazioni e intestazioni di fatture a ██████████ ██████████ via ██████████ ██████████

Pertanto il tentativo deve ritenersi come non validamente effettuato.



Alla luce di quanto precede, il Decreto ingiuntivo andrà quindi revocato, parte opposta risultata quindi soccombente dovrà essere condannata alle spese.

La delibazione sul merito risulta assorbita dall'accoglimento dell'eccezione preliminare ed assorbente di improcedibilità ; per puro spirito di completezza, si evince come parte opposta, onerata, non si sia difesa specificatamente e dettagliatamente sull'eccezione di inadempimento massale dall' opponente che ha lamentato l'addebito di costi per servizi non richiesti, goduti, costi aggiuntivi, numerazioni sconosciute ed estranee, costi fissi risultati variabili in ogni caso estranei alla pattuizione in essere tra le parti.

Parte opposta ha versato in atti il contratto datato 27-8-2012 recante la previsione di un abbonamento "VF partita Iva smart Professional Sim voce, full optional Sim voce-sim dati.", dal cui tenore risultano solo n. 2 numeri telefonici appartenenti a Sim ma nulla in ordine alle restanti pattuizioni, linea fissa, centralino, costi e spese

Le doglianze dell'opponente risultano fondate in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è parte opposta che deve di fronte alle precise doglianze dell'utente fornire le doverose spiegazioni giustificazioni con riguardo al contratto versato in giudizio. Pertanto sia le fatture ad08975319-ad12082200-ad15153657 di cui all'ingiunzione risultano emesse per voci che non sono state adeguatamente motivate quanto alla loro debenza da parte opposta che si ritiene creditrice, anche alla luce del contratto versato in atti risultato neppure leggibile con chiarezza né con riferimento all'oggetto né con riferimento le condizioni economiche ivi non riportate.

Risulta fondata anche l'eccezione dell'opponente che lamenta l'addebito nelle ulteriori fatture azionate di oneri non dovuti, stante il passaggio ad



altra società di telefonia avvenuta l'8-11-2013 con passaggio di tutti i servizi, circostanza non risultata contestata da parte opposta che pertanto deve ritenersi riconosciuta ex Art 115 c.p.c.

Rilevata come sopra in via preliminare e pregiudiziale l'improcedibilità dell'azione, il Decreto ingiuntivo andrà revocato e parte opposta risultata con soccombente condannata alle spese di lite liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:

dichiara improcedibile la domanda in assenza di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione avanti il Corecom territorialmente competente

per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 19218/17 emesso dal Tribunale di Milano

condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente che sono liquidate in euro 4835 oltre 15%, Iva e cpa come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *quinquies* c.p.c.

Milano, 2.3.2021

Il Giudice Onorario
Dott. Caterina Gallizia

